IT

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi spagnoli n. 291 655, n. 451 559 e n. 2 244 563

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 28 ottobre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO Espresso Napoletano)

(Causa T-569/13)

(2014/C 24/44)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 1561/2012-4;
- condannare l'interveniente alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in rosso, oro, bianco e nero contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO Espresso Napoletano», per prodotti e servizi delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 037 933

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione spagnola n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO», per prodotti della classe 30, e il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO», per prodotti della classe 30

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Verus/UAMI — Joie International (MIRUS)

(Causa T-576/13)

(2014/C 24/45)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verus Eood (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: C. Röhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Joie International Co. Ltd (Hong Kong, Cina)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione della quinta commissione di ricorso del 23 agosto 2013, procedimento R 715/2012-5, nel senso di mantenere integralmente l'opposizione e di respingere la registrazione di marchio comunitario 9599416;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Joie International Co. Ltd

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MI-RUS» per prodotti della classe 12 — registrazione di marchio comunitario n. 9 599 416

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo tedesco «MIRUS» per prodotti delle classi 12, 25 e 28

IT

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009

Ricorso proposto il 30 ottobre 2013 — Zehnder/UAMI — UAB «Amalva» (komfovent)

(Causa T-577/13)

(2014/C 24/46)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zehnder Verkaufs- und Verwaltungs-AG (Gränichen, Svizzera) (rappresentante: J. Krenzel, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: UAB «Amalva» (Vilnius, Lituania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 agosto 2013, procedimento R 255/2012-4;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo in bianco e nero contenente l'elemento denominativo «komfovent», per prodotti della classe 11 — registrazione di marchio comunitario n. 4 635 272

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: i motivi sono quelli previsti all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario

Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di nullità del marchio comunitario controverso

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 75 del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 4 novembre 2013 — Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI — Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB)

(Causa T-581/13)

(2014/C 24/47)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: J. Maitland-Walker, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lifestyle Equities CV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 luglio 2013, procedimento R 1374/2012-2;
- rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento nonché quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «Royal County of Berkshire POLO CLUB» per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9 642 621

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazioni di marchio comunitario n. 8 456 469, 5 482 484, 532 895 e 364 257

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione